

Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile - Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8638 del 03/04/2017

Mancato reperimento del destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico - Omissione di ulteriori ricerche e indagini nonché dell'indicazione delle stesse nella relata di notifica - Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Nullità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell'assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell'indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura "famiglia" seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito).

Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8638 del 03/04/2017